N. 65/2011 RG C.C. estr. N. 10/2012 r. int. sent.

Depositata oggi
21 febbraio 2012

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(Carla Vittoria Arpaia)

Avviso ed estratto contumaciale
ex a. 548 c.p.p.
notificato il.....

Proposto ricorso

.....

.....

.....

Atti in Cassazione

il.....

Passata in giudicato

il.....

Estratto esecutivo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2012 il giorno 21 del mese di Febbraio

La Corte di appello di Napoli, sez. 8ª penale, composta da:

dr. Giuseppe De Carolis di Prossedi Presidente

dr. Angelo Di Salvo Consigliere rel.

dr. Furio Cioffi Consigliere

con l'intervento del p.m. in persona del sostituto Procuratore Generale dr. Giuseppe Lucantonio

E con l'assistenza del Cancelliere sig. Carla Vittoria Arpaia ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art.17 legge 22.4.2005 n.69

nel procedimento di estradizione nei confronti di:

[redacted] n. [redacted] a Braila (Romania), residente in [redacted], via [redacted] n. 1
DETENUTO AGLI AA.DD.
presente

F A T T O

Con mandato di arresto europeo n. 1 emesso il 09.01.2012 dalla Corte di Braila (Romania) è stato contestato a [redacted] n. [redacted] a [redacted] (Romania), residente in [redacted], via [redacted], n. 1, attualmente detenuto agli aa.dd., il

cumulo di una serie di condanne emesse a suo carico dall'A.G. di Romania, operato con la "sentenza penale di fusione" n. 253 del 15.02.2008 della Corte di Braila, divenuta definitiva a seguito di mancata impugnazione di [redacted], con la quale è stata quantificata la pena residua da espiare nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione.

All'odierna udienza il [redacted] ha dichiarato di avere già espiato le singole pene detentive oggetto del cumulo ed ha richiesto, in via subordinata, di poter espiare la pena residua in Italia, dove è inserito, ha un documento italiano e codice fiscale italiano, con regolare contratto di affitto, con un contratto di lavoro a tempo determinato e stabili rapporti affettivi sul territorio italiano con la convivente [redacted], presso la cui abitazione sta espiando l'attuale custodia cautelare agli AA.DD., a seguito della notifica del M.A.E.

Il Procuratore Generale ed il difensore di [redacted] hanno concordemente concluso per l'accoglimento della richiesta di espiazione in Italia della pena residua; il difensore, inoltre, ha ulteriormente richiesto di verificare –in ogni caso- la fondatezza di quanto dichiarato dal [redacted], relativamente alla pregressa espiazione della pena irrogatagli dall'A.G. di Romania, per evitare che il proprio assistito possa espiare nuovamente la medesima pena.

La concorde richiesta del Procuratore Generale e del difensore merita accoglimento.

La difesa di [redacted] non ha dimostrato, attraverso l'esibizione di idonea certificazione, che l'estradando avrebbe già espiato la medesima pena per cui è stato emesso il mandato di arresto europeo.

Con la conseguenza che, allo stato, la richiesta difensiva di rifiuto della consegna per duplicazione della esecuzione della medesima pena non può essere accolta, per la mancanza di idonei elementi di valutazione.

Va, invece, accolta la richiesta di espiazione in Italia della pena detentiva che il [redacted] deve ancora scontare, in virtù della "sentenza penale di fusione" n. 253 del 15.02.2008 della Corte di Braila, divenuta definitiva a seguito di mancata impugnazione di [redacted], con la quale è stata quantificata la pena residua da espiare nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione.

A tale proposito reputa questa Corte di doversi uniformare alle statuizioni della sentenza costituzionale n. 227/2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, concernente "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri", nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.

Nella fattispecie, emerge dagli atti che [redacted] è inserito in Italia, ha un documento italiano ed il codice fiscale italiano, ha un regolare contratto di affitto, ha un contratto di lavoro a tempo determinato, nonché stabili rapporti affettivi sul territorio italiano con la convivente [redacted], presso la cui abitazione sta espiando l'attuale custodia cautelare agli AA.DD., a seguito della notifica del M.A.E.

Ne discende che, alla stregua della predetta sentenza costituzionale, la valutazione degli elementi complessivamente caratterizzanti la situazione del [redacted], quali, tra gli altri, la durata, la natura e le modalità della sua presenza in territorio italiano, nonché i legami familiari ed economici che egli intrattiene in Italia, convince della opportunità di consentire che la pena residua di anni uno e mesi quattro di reclusione venga espiata dal [redacted] in Italia, conformemente al diritto interno dello Stato italiano.

P. Q. M.

visti gli artt. 127 C.P.P., 1 e 18 comma 1, lettera r) legge 22.4.2005, n. 69;

RIGETTA

la richiesta di consegna allo Stato di Romania di [redacted] n. [redacted] a [redacted] (Romania), residente in [redacted], via [redacted], n. 1, attualmente detenuto agli AA.DD. e

DISPONE

che la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta a [redacted], con la "sentenza penale di fusione" n. 253 del 15.02.2008 della Corte di Braila, venga espiata in Italia, conformemente al diritto interno italiano.

Napoli, 21 febbraio 2012

Il Consigliere estensore
dott. Angelo Di Salvo

IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe De Carolis di Prossedi

IL CANCELLIERE